

Milano, 13 gennaio 2010

Prot. n.:05 /2009

Alle cooperative
EDILIZIE
Loro sedi

**Oggetto: circolare 11 dicembre 2009 Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti:
“Entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008. Circolare 5 agosto 2009 - Ulteriori considerazioni esplicative”**

Sulla Gazzetta Ufficiale del 22 dicembre 2009 n. 297 è stata pubblicata la Circolare dell' 11 dicembre 2009 “Entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008. Circolare 5 agosto 2009 - Ulteriori considerazioni esplicative”.

Dal 30 giugno 2009 è cessato il regime transitorio per l'operatività della revisione delle norme tecniche per le costruzioni di conseguenza dal 1 luglio 2009 è diventato obbligatorio applicare le nuove norme tecniche così come determinato dal Decreto Ministeriale del 14 gennaio 2008 che ha però determinato da più parti la richiesta di chiarimenti rispetto al regime degli interventi per i quali, anche successivamente al termine del 30 giugno 2009, possa applicarsi la normativa tecnica precedentemente in vigore.

Al fine di orientare in maniera univoca gli operatori del settore, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti aveva già emanato la circolare del 5 agosto 2009 di cui si è trattato nella ns. circolare prot. n. 380/09 del 15 settembre 2009.

Nonostante la pubblicazione della suddetta circolare il Ministero ha continuato a ricevere numerose segnalazioni aventi quale comune denominatore l'evidenza di una persistente difficoltà di assimilazione della autentica portata della regolamentazione normativa del periodo successivo al 30 giugno 2009 laddove viene affrontata la questione del **discrimine della obbligatorietà di applicazione della nuova normativa per le costruzioni di natura privatistica.**

I principali chiarimenti sono:





1) il momento di discriminare tra la nuova e la vecchia normativa:

- Per i lavori pubblici: viene individuato nell'affidamento dei lavori ovvero nell'avvio della progettazione esecutiva o definitiva;
- Per le costruzioni di natura privatistica: inizio della costruzione dell'opera o dell'infrastruttura (avvenuto deposito della denuncia delle opere in c.a. ai sensi articoli 65 e 93 del D.P.R. 6.6.2001 n. 380).

2) rispetto ai lavori di natura privatistica qualora ricorrano varianti in corso d'opera, la circolare in oggetto ribadisce che l'elemento discriminante risiede nella presenza di modifiche sostanziali dell'organismo architettonico in quanto implicanti un sostanziale mutamento del comportamento statico globale dell'opera.

In ogni caso, alla luce della superiore esigenza di tutela della pubblica incolumità e della sicurezza, non si ritiene ammissibile che le varianti introdotte, qualora si configurino come una nuova e diversa progettazione strutturale, possano comportare una riduzione delle caratteristiche prestazionali dell'opera, con particolare riguardo al profilo della stabilità.

Pertanto, nei casi sopraindicati e solo per essi, dovranno essere integralmente applicate le nuove norme tecniche di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008, nel senso che dovrà essere effettuata una esplicita verifica di congruenza tecnica del progetto variato, con le nuove norme tecniche, ovvero una nuova progettazione strutturale dell'intero organismo costruttivo.

Viene inoltre specificato che la figura professionalmente competente a valutare la sussistenza delle condizioni tecniche che possano determinare una «variante sostanziale» è individuata nel **progettista strutturale dell'opera**.

3) Con riferimento alle costruzioni ed opere infrastrutturali pubbliche (o di interesse pubblico) da realizzarsi da parte di amministrazioni aggiudicatrici e altri soggetti aggiudicatori, degli enti aggiudicatori, nonché di ogni altro soggetto tenuto, secondo il diritto comunitario o nazionale, al rispetto di procedure o principi di evidenza pubblica nell'affidamento dei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, si precisa che in tali casi, **qualora siano stati affidati lavori o avviati progetti definitivi o esecutivi prima del 1° luglio 2009, continua ad applicarsi la normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti, fino all'ultimazione dei lavori e all'eventuale collaudo.**

Cordiali saluti.

Il Responsabile
SETTORE ABITAZIONE
arch. Alessandro MAGGIONI

Allegati:

- Circolare 11 dicembre 2009

